

Pubblicato il 08/10/2026

N. 01929 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01673/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2026, proposto da

Anchise Società Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B8CB05E722, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariolino Leonardi, Antonio Pistone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Vicenza, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, Carlotta Monti Guarnieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;

Comune di Monteviale, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Education School L'Arca di Noe S.r.l.S., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del Comune di Monteviale n. 204 del 18.08.2026, comunicata in pari data, recante l'esclusione di "ANCHISE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. dalla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale "Il Gelso" (CIG: B8CB05E722) ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- della Determinazione della Provincia di Vicenza (SUAQ) n. 1191 del 21.8.2026, comunicata a mezzo PEC in pari data (prot. GE 2026/0040441), con la quale la Provincia: (i) ha escluso EDUCATION SCHOOL "L'ARCA DI NOE" S.R.L.S. per mancato possesso, al momento della partecipazione, dell'iscrizione nella white list; (ii) ha annullato, quale conseguenza di tale esclusione, la Determinazione di aggiudicazione n. 707 del 19.5.2026; (iii) ha preso atto e recepito la Determinazione del Comune di Monteviale n. 204 del 18.8.2026 e, per le ragioni ivi contenute, ha disposto l'esclusione di Anchise per asserita incongruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023; (iv) ha conseguentemente dichiarato deserta la procedura. La comunicazione dell'esclusione è stata effettuata ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, norma avente funzione comunicativa e non costitutiva di un'autonoma causa di esclusione;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della commissione di gara e della commissione di verifica anomalia nonché della determinazione numero 210 del 21.08.2026 con la quale il Comune di Monteviale disponeva la proroga tecnica del servizio di gestione dell'asilo comunale "Il Gelso", agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, fino al 31/10/2026 e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento e alla conseguente individuazione del nuovo contraente, in favore di EDUCATION SCHOOL "L'ARCA DI NOE" S.R.L.S.;
- di ogni eventuale provvedimento espresso o tacito di rigetto dell'istanza di autotutela proposta da "ANCHISE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L., peraltro, ad oggi, lasciata priva di ogni concreta forma di riscontro;
- di ogni altro atto, comunque, presupposto, connesso e/o consequenziale, limitatamente a quanto di interesse rispetto al procedimento con il presente ricorso incoato;
- nonché per la declaratoria del diritto di "ANCHISE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. all'aggiudicazione della concessione quale unica concorrente rimasta in gara con offerta non viziata, ovvero, in via subordinata, per l'annullamento dell'intera procedura con riedizione della gara e piena ammissione di Anchise;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza e del Comune di Monteviale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

1. Anchise società cooperativa sociale impugna la determinazione del Comune di Monteviale n. 204 del 18 agosto 2026, che ha ritenuto non congrua e non sostenibile la sua offerta per la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale «Il Gelso», e la determinazione della Provincia di Vicenza n. 1191 del 21 agosto 2026, che ha recepito tale valutazione, disposto la sua esclusione e dichiarato deserta la gara. Impugna inoltre la determinazione comunale n. 210 del 21 agosto 2026, di proroga tecnica del servizio al gestore uscente Education School «L'Arca di Noè» s.r.l.s., e chiede l'aggiudicazione della concessione o, in subordine, la rinnovazione della valutazione dell'offerta e il risarcimento del danno.

La procedura, svolta dalla Provincia quale stazione unica appaltante qualificata (SUAQ) per conto del Comune, aveva a oggetto la gestione del servizio per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 agosto 2028, per un valore stimato di euro 516.068,18, oltre IVA, ed era regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e 20 a quella economica. Il disciplinare indicava il CCNL per le cooperative sociali, codice T151, consentendo l'applicazione di un diverso contratto collettivo a condizione che assicurasse tutele equivalenti.

Hanno partecipato due operatori. Education School «L'Arca di Noè» ha conseguito 97,69 punti ed è risultata aggiudicataria con determinazione provinciale n. 707 del 19 maggio 2026; Anchise si è collocata al secondo posto con 65,49 punti.

Su segnalazione della ricorrente e a seguito dell'interlocuzione con l'ANAC, la Provincia ha avviato il riesame dell'aggiudicazione per la mancanza, in capo alla prima classificata, del requisito di iscrizione nella white list. Ha contestualmente richiesto ad Anchise la comprova dei requisiti e la dichiarazione di equivalenza del CCNL ANINSEI Scuole, indicato nell'offerta, rispetto al contratto individuato dal disciplinare.

La cooperativa ha dichiarato di non poter dimostrare tale equivalenza e si è impegnata ad applicare il CCNL T151, riservandosi inizialmente il riconoscimento dei maggiori costi e rinunciando poi alla riserva. Il RUP del Comune ha quindi avviato la verifica di congruità, richiedendo chiarimenti in merito al costo del personale, al quadro economico della gestione e alla complessiva sostenibilità dell'offerta.

Nel corso del contraddittorio Anchise ha presentato più prospetti. Il primo considerava 44 settimane di servizio anziché le 48 prescritte dal capitolato; il successivo, adeguato alla durata richiesta, esponeva un costo della manodopera di euro 406.700,07, sostanzialmente coincidente con quello di euro 406.725,00 dichiarato in gara. Con la richiesta dell'11 agosto 2026 il RUP ha sollecitato chiarimenti sull'eliminazione dell'IRAP, sulla riduzione degli oneri di sostituzione e delle aliquote previdenziali, sul TFR, sull'inquadramento della cuoca e sulla riconciliazione dei costi. La cooperativa ha trasmesso un ulteriore prospetto (riscontro del 12 agosto 2026), affermando che le nuove elaborazioni sostituivano le precedenti.

Con la determinazione n. 204 del 18 agosto 2026 il Comune ha concluso negativamente la verifica. La Provincia, con la determinazione n. 1191 del 21 agosto 2026, ha escluso la prima classificata per carenza di iscrizione nella *white list* e conseguentemente annullato l'aggiudicazione; ha inoltre recepito il giudizio negativo del RUP del Comune formulato in esito alla verifica di congruità dell'offerta di Anchise, escluso la cooperativa e dichiarato deserta la procedura. Il Comune ha disposto la proroga tecnica del servizio al gestore uscente fino al 31 ottobre 2026 e comunque per il tempo strettamente necessario a provvedere al nuovo affidamento.

2. Il ricorso è affidato a dieci motivi.

2.1. Con il primo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 17 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria. Illegittimità della valutazione di non congruità. Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Violazione dei principi di imparzialità, *par condicio*, legittimo affidamento, proporzionalità nonché tassatività delle cause di esclusione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti per la valutazione della fattispecie. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illogicità manifesta e travisamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere», la ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe assimilato la rimodulazione delle giustificazioni alla modifica dell'offerta, benché la retta mensile di euro 544,97, corrispondente al ribasso dello 0,75%, fosse rimasta invariata. Contesta inoltre il trattamento riservato all'originaria aggiudicataria e la prosecuzione del servizio in suo favore.

2.2. Il secondo motivo, «Autonomia e coordinamento tra verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF ex art. 185, comma 6, d.lgs. n. 36/2023», denuncia la sovrapposizione dei due controlli e l'incertezza sul potere concretamente esercitato.

2.3. Con il terzo, «Violazione dell'art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Divieto di automatismi espulsivi per scostamento dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro», si deduce che l'esclusione sarebbe stata fondata su mere divergenze dai valori tabellari, senza considerare il regime fiscale della cooperativa e le economie derivanti dall'organizzazione del personale.

2.4. Il quarto motivo, «Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio del legittimo affidamento. Uso illegittimo della riserva economica rinunciata come indizio confermativo *ex post*», censura il rilievo attribuito alla richiesta iniziale di maggiori corrispettivi, benché successivamente abbandonata.

2.5. Il quinto, «Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 – Erronea sovrapposizione tra verifica di equivalenza del CCNL e verifica di anomalia. Autonomia ontologica dei due procedimenti», contesta la commistione dei rispettivi

oggetti e l'introduzione in giudizio di una diversa ragione di esclusione, fondata sulla sostituzione del contratto collettivo.

2.6. Il sesto motivo, «Natura meramente comunicativa dell'art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. Illegittimità derivata della determinazione SUAQ n. 1191/2026 nella parte relativa alla società cooperativa Anchise. Difetto di autonoma istruttoria e motivazionale rispetto al recepimento della determinazione comunale n. 204/2026», denuncia i vizi derivati del provvedimento della Provincia e l'assenza di una sua autonoma valutazione.

2.7. Con il settimo, «Illegittimità dell'effetto consequenziale di annullamento dell'intera procedura – Diritto della società cooperativa Anchise all'aggiudicazione quale unica concorrente rimasta valida in gara», la cooperativa rivendica l'affidamento, sostenendo che il vizio della prima classificata non avrebbe potuto incidere sulla propria posizione.

2.8. L'ottavo motivo, «Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Carenza di motivazione specifica in relazione alle giustificazioni rese dalla società cooperativa Anchise nel riscontro del 12.08.2026 – Contraddittorietà procedimentali», lamenta il mancato esame dei chiarimenti e l'omessa indicazione delle ragioni della loro insufficienza.

2.9. Il nono, «Violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023. Principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e conservazione degli atti di gara», contesta l'esclusione dell'unico concorrente rimasto e la conseguente necessità di rinnovare la gara.

2.10. Con il decimo motivo, «Omesso esercizio del potere pubblicistico di rimozione dell'aggiudicazione e/o esercizio dei poteri di autotutela e/o omessa risoluzione del rapporto negoziale con violazione art. 21 nonies l. 241/90 e/o violazione art. 108 d.lgs. 50/2016. Richiesta di risarcimento del danno», si lamenta il ritardo nel riesame

dell'aggiudicazione e si chiede, in subordine, il risarcimento del mancato utile e del danno curricolare.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Monteviale, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha dedotto che la verifica si è svolta attraverso plurime interlocuzioni e che le successive elaborazioni non hanno dimostrato l'attendibilità dei costi, in particolare per le agevolazioni contributive, l'IRAP e le sostituzioni del personale. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della sostituzione del CCNL e la necessità della proroga per assicurare la continuità del servizio.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Vicenza, che ha difeso la valutazione comunale e il suo recepimento da parte della SUAQ, richiamando la ripartizione delle attività prevista dalla convenzione e dal disciplinare. Ha altresì contestato l'equivalenza del CCNL e la possibilità di modificarlo dopo la presentazione dell'offerta.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, come, peraltro, dalle stesse espressamente richiesto nei rispettivi scritti difensivi.

4. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti, che nulla hanno opposto.

4.1 Deve essere premesso che la verifica di anomalia accerta l'attendibilità complessiva dell'offerta e la concreta possibilità di eseguire il servizio alle condizioni proposte. L'esame delle singole componenti economiche è, dunque, funzionale a questo giudizio e non si esaurisce nella ricerca di inesattezze isolate. Nelle concessioni la valutazione tiene conto anche della natura previsionale dei ricavi e del rischio operativo assunto dall'offerente; tali specificità non dispensano, tuttavia, dalla

dimostrazione di una ragionevole copertura dei costi necessari all'esecuzione (Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2026, n. 2343; sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885).

Detta valutazione si svolge, inoltre, nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Il sindacato giurisdizionale ne verifica la correttezza dei presupposti, la logicità, la ragionevolezza e l'adeguatezza dell'istruttoria, senza sostituire una diversa stima economica a quella elaborata dell'Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-quater, 24 giugno 2026, n. 11527; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854).

4.2 Esaminato entro tale cornice di principio, il ricorso non merita accoglimento.

5. Il primo, il terzo e l'ottavo motivo, fra loro connessi nella parte relativa alla contestazione dell'esito sfavorevole della verifica di congruità, sono infondati.

La rimodulazione delle giustificazioni e delle componenti interne di costo è consentita entro i limiti dell'invarianza dell'offerta e del suo contenuto sostanziale. Essa deve però fornire una spiegazione attendibile dei costi effettivi: il mantenimento del corrispettivo non dimostra, da solo, che la prestazione sia sostenibile (Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666; 26 giugno 2024, n. 5628).

Nel caso in esame il RUP non si è limitato a rilevare la successione dei prospetti. Ha esaminato l'ultima elaborazione, che indicava un costo del personale di euro 405.615,63, e individuato le componenti che incidevano sulla rappresentazione di un equilibrio economico non adeguatamente giustificato.

In particolare, il prospetto includeva euro 9.345,00 di agevolazioni contributive collegate all'assunzione di personale femminile. La loro fruizione era stata prospettata dalla stessa cooperativa in termini di probabilità, con riferimento a figure ancora in corso di valutazione, senza elementi idonei a dimostrare la ricorrenza concreta dei relativi presupposti. In proposito, l'Amministrazione ha rilevato che tali benefici avevano un'incidenza sostanziale sull'equilibrio rappresentato. La previsione di un

risparmio rilevante, rimasto ipotetico, non offriva quindi una base attendibile per il calcolo dei costi.

Quanto all'IRAP, il provvedimento ha considerato il passaggio dalla sua inclusione alla completa eliminazione e, infine, al reinserimento con una diversa aliquota, senza un'adeguata spiegazione del trattamento tributario concretamente utilizzato. Il rilievo non imponeva l'applicazione automatica dell'aliquota tabellare, ma riguardava la mancata giustificazione del risparmio assunto nei conteggi. Analogamente, la significativa riduzione degli oneri di sostituzione non era stata sostenuta da una quantificazione analitica: il richiamo all'esperienza in servizi analoghi, all'assenteismo storico e alla concentrazione delle ferie nei periodi di chiusura non chiariva l'entità dell'economia dichiarata.

Queste carenze riguardavano la principale componente di costo del servizio e si erano manifestate dopo l'adeguamento del computo delle settimane lavorate, da 44 alle 48 previste dalla legge di gara. Detto adeguamento non rendeva inattuali i successivi quesiti: richiedeva di spiegare come il maggiore periodo di impiego e l'applicazione del CCNL T151 potessero conciliarsi con un costo complessivo persino inferiore a quello iniziale. L'affermazione che i nuovi prospetti sostituivano i precedenti non spiegava, in effetti, la riduzione degli oneri di sostituzione né dimostrava la concreta disponibilità delle agevolazioni utilizzate nel calcolo finale.

La motivazione si riferisce dunque al contenuto delle giustificazioni finali e alla mancata dimostrazione delle economie che avrebbero dovuto sostenere *a posteriori* l'offerta, specie dopo l'incremento del periodo di attività. In tale quadro non appariva, inoltre, necessario replicare separatamente a ogni indicazione dell'operatore, una volta esposte le ragioni, tra loro coerenti, per le quali le giustificazioni non consentivano di accertare l'affidabilità complessiva dell'offerta economica.

Venendo al contestato scostamento dai costi medi delle tabelle ministeriali, va ricordato che lo stesso è ammissibile solo se giustificato in relazione

all'organizzazione e alle condizioni effettive dell'impresa, fermo il rispetto dei minimi salariali inderogabili. Nel caso esaminato, tuttavia, l'esclusione neppure discende dal rilevato scostamento tabellare, né da un accertato mancato rispetto dei minimi salariali, ma dall'insufficienza delle deduzioni diretta a suffragare l'attendibilità delle economie rappresentate. L'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 consente, infatti, l'esclusione quando le spiegazioni offerte dall'operatore economico non giustificano adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi proposti, senza richiedere la prova dell'assoluta impossibilità di eseguire la prestazione.

6. È infondato anche il secondo motivo.

La verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF, prevista dall'art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 attiene all'equilibrio economico-finanziario della concessione e l'allocazione del rischio operativo; la verifica di anomalia accerta invece la congruità dell'offerta in presenza di specifici elementi di dubbio.

È ben vero che le verifiche hanno, dunque, oggetti distinti (Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2026, n. 2343; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-quater, 24 giugno 2026, n. 11527). Tuttavia, questa distinzione non impedisce di utilizzare i dati del PEF anche per riscontrare *ab extrinseco* la coerenza dei costi giustificati. L'istruttoria avviata il 31 luglio 2026 era espressamente diretta alla congruità dell'offerta e, in particolare, al costo della manodopera. Il confronto con il quadro economico della gestione serviva a stabilire se le economie prospettate fossero reali e sufficienti a consentire l'esecuzione alle condizioni offerte. Il confronto era funzionale alla verifica dei costi dell'offerta e non sostituiva il distinto controllo sull'adeguatezza del PEF. L'eventuale precedente valutazione di tale documento non precludeva l'esame dei costi del personale emersi nel successivo contraddittorio.

7. Il quarto e il quinto motivo sono infondati.

La rinuncia alla riserva economica ha eliminato la richiesta di maggiori corrispettivi, ma non i costi derivanti dall'applicazione del CCNL T151. Il provvedimento ha

considerato la precedente riserva come indizio concorrente e ha fondato il giudizio negativo sulle autonome carenze delle giustificazioni. L'impegno a eseguire il servizio al prezzo invariato doveva essere accompagnato dalla dimostrazione della sua sostenibilità, che non poteva derivare dalla sola rinuncia.

Anche la distinzione fra equivalenza del CCNL e congruità dell'offerta non rende irrilevante il contratto collettivo ai fini del costo del lavoro. L'art. 11, comma 4, del codice dei contratti pubblici prescrive la verifica della dichiarazione di equivalenza con le modalità di cui all'art. 110. L'istruttoria può pertanto essere coordinata, ferma la diversità delle finalità. Il RUP ha verificato se i costi ricalcolati per l'applicazione del contratto T151 fossero giustificati, senza che tale esame comportasse una confusione dei rispettivi parametri.

Da questo punto di vista, le carenze delle giustificazioni economiche sono sufficienti a sostenere l'esclusione, senza appaia necessario verificare se la sostituzione del CCNL possa di per sé integra, nella fattispecie in esame, un'autonoma ragione espulsiva.

8. Sono infondati il sesto, il settimo e il nono motivo.

L'art. 90, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici disciplina soltanto la comunicazione dell'esclusione e non ne costituisce il fondamento sostanziale. Il provvedimento della Provincia risulta fondato sul giudizio di non congruità formulato dal Comune, giudizio che viene richiamato e integralmente recepito. Del resto, nella ripartizione delle attività tra SUAQ e RUP comunale, la Provincia ben poteva utilizzare l'istruttoria svolta dal responsabile del progetto, senza doverne ripetere le valutazioni; il rinvio alla determinazione del RUP n. 204 del 2026 rendeva, peraltro, conoscibili le ragioni dell'esclusione. La legittimità di tale giudizio esclude il dedotto vizio derivato.

L'estromissione della prima classificata per mancata iscrizione nella *white list* non attribuiva alla seconda un diritto automatico all'affidamento, che restava subordinato

alla verifica della sua offerta. La gara è stata dichiarata deserta per l'esclusione di entrambi i concorrenti, sulla base di ragioni riferite alle rispettive posizioni; non è stata annullata per estensione ad Anchise del vizio proprio dell'altra impresa.

I principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato non impongono, in effetti, di aggiudicare una concessione quando l'affidabilità economica dell'offerta non sia stata adeguatamente dimostrata. Il principio del risultato mira a preservare i presupposti per la corretta esecuzione del servizio nel concreto, sicché la presenza di un solo concorrente non attenua la necessità di accertarne l'effettiva sostenibilità. Il principio non garantisce l'aggiudicazione ad ogni costo del servizio - in questo caso all'unico operatore superstite - indipendentemente dalla scarsa attendibilità dell'offerta formulata e da una prospettiva oggettivamente sfavorevole di sostenibilità della gestione, ma la possibilità che, attraverso l'affidamento del servizio, sia perseguito nel modo più appropriato ed effettivo l'interesse pubblico sotteso alla determinazione a contrarre. Le ripetute richieste di chiarimento escludono, inoltre, che l'estromissione sia stata disposta per un automatismo formale o senza consentire all'operatore di spiegare le economie dichiarate.

9. Le ulteriori censure contenute nel primo e nel decimo motivo, riferite all'originaria aggiudicazione e alla proroga, sono parimenti infondate.

La Provincia ha annullato l'aggiudicazione ed escluso Education School «L'Arca di Noè». Il ritardo lamentato nella rimozione di tale atto non dimostra l'illegittimità del successivo giudizio sull'offerta di Anchise, né giustifica una deroga alle condizioni richieste per il suo affidamento. Il diverso trattamento inizialmente riservato all'altra concorrente non imponeva di omettere la verifica di congruità della ricorrente.

Per quanto, poi, attiene alle censure dirette a contestare la proroga del servizio, disposta dall'Amministrazione nelle more della riedizione della procedura, la ricorrente lamenta la carenza del requisito di iscrizione nella *white list* in capo alla controinteressata al momento della partecipazione alla nuova gara e la mancata

applicazione del CCNL ANINSEI. La proroga concerne però il distinto rapporto già in essere con il gestore uscente. La mancanza del requisito al momento della presentazione dell'offerta non può essere automaticamente riferita alla prosecuzione di quel rapporto, già validamente instaurato.

Il Comune ha comunque dedotto che il controinteressato risulta aver presentato domanda di iscrizione il 3 luglio 2026 e che detto requisito è stato infine ottenuto. Inoltre, non vi è neppure prova che le condizioni economiche praticate al personale, nel corso del precedente rapporto ora prorogato, non fossero equivalenti a quelle prescritte dal contratto di riferimento o comportassero violazioni dei minimi salariali. La domanda risarcitoria è parimenti infondata, stante la mancata prova dell'*an* (la dedotta illegittimità degli atti impugnati) e di una lesione risarcibile.

10. Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

La peculiarità della vicenda e delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Consigliere, Estensore

Filippo Dallari, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Nicola Bardino

IL PRESIDENTE

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO